



COMUNE DI COLLIANO

ORD. N. 8 del 26 MAR 2020

Oggetto: Vendita al dettaglio di generi alimentari ed altri beni di prima necessità – Giorni di chiusura al pubblico -

IL SINDACO

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6;

Visto il D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Visto il D.P.C.M. 9 marzo 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che, all'art. 1, comma 1, dispone: “*Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale.*”

Visto il D.P.C.M. 11 marzo 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, con il quale sono state introdotte nuove e più stringenti misure, efficaci fino al 25 marzo 2020, finalizzate al contenimento e alla gestione dell'emergenza in atto sull'intero territorio nazionale.

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”

Visto il D.P.C.M. del 22 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»; ed in particolare l'art. 1 in forza del quale: “*è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute*”.

Considerato che in forza di tale disposizione risulta vietato uscire dal proprio territorio comunale per approvvigionamenti, anche di derrate alimentari o di altri generi di prima necessità, salvo che per le sole realtà comunali ove non esistano esercizi di distribuzione di detti beni;

Visto l'atto di indirizzo emanato dal Presidente della Giunta Regionale della Campania del 23 marzo 2020, con il quale i Comuni della Regione venivano invitati a **non introdurre limitazioni agli orari di apertura degli esercizi di vendita al dettaglio di alimenti ed altri beni di prima necessità all'interno dei territori di competenza;**

Visto l'art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo n° 267/2000 (TUEL) il quale espressamente prevede che : *"Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici...."*

Ritenuto, per quanto innanzi, indispensabile adottare misure che si conformino sia al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sia a garantire ai cittadini di accedere con continuità ai detti servizi essenziali e di evitare assembramenti e file nei pressi e all'interno degli esercizi stessi;

ORDINA

- A tutte le attività commerciali **di vendita al dettaglio di alimenti ed altri beni di prima necessità**, aperte in forza dei D.P.C.M. 11 marzo 2020 e D.P.C.M. del 22 marzo 2020, con decorrenza immediata, e fino a nuove disposizioni, **di attenersi esclusivamente ai seguenti giorni di apertura e chiusura:**

- **DOMENICA E GIORNI FESTIVI : CHIUSURA.**

- La presente ordinanza, non si applica a tutte le altre attività autorizzate all'apertura in forza dei D.P.C.M. 11 marzo 2020 e D.P.C.M. del 22 marzo 20.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio e sulla Home Page del sito Istituzionale dell'Ente.

TRASMETTE

Copia della presente disposizione al Comando Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri ed alla competente struttura sanitaria, per i successivi provvedimenti di competenza.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo della Campania Sezione di Salerno

Colliano li 26 marzo 2020



Il Sindaco

-Ing. Adriano GOFFREDO-
Adriano Goffredo